Allejot. "A"

DAREZILARE
DENERALE
LITIVITA
LEGISLATIVA D

MAD Y

Oresidenza

del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO. LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di contenimento della spesa pubblica attraverso la sostanziale riduzione dei costi legati al funzionamento delle Istituzioni in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021".

Repertorio atti n. 56 CSR del 3 aprile 2019

## LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 3 aprile 2019:

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede, tra l'altro, che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l'articolo 1, comma 965, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", ai sensi del quale, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità previste dal proprio ordinamento, sono chiamate a provvedere alla rideterminazione della disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale;

VISTO l'articolo 1, comma 966, della medesima legge n. 145 del 2018, il quale prevede che i criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi di cui al precedente comma 965, siano deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo 2019, con intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di favorire l'armonizzazione delle rispettive normative, fermo restando che, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 marzo 2019, le regioni e le province autonome provvedono in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi di cui al medesimo comma 965 entro i termini previsti dal suddetto comma, secondo il metodo di calcolo contributivo;

Ele









CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO. LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

VISTO il medesimo articolo 1, comma 965, della legge n. 145 del 2018, il quale stabilisce che, qualora gli enti interessati non provvedano alla rideterminazione nei termini previsti, ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale;

VISTE le disposizioni adottate a livello regionale in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relative al passaggio al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali;

CONSIDERATO l'ordine del giorno recante linee guida sull'istituto dell'assegno vitalizio, approvato dalla Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome il 10 ottobre 2014, che ha individuato requisiti armonizzati per la corresponsione degli assegni vitalizi e parametri per la riduzione temporanea degli importi dei trattamenti in essere;

VISTE le disposizioni adottate dalle Regioni a seguito del richiamato ordine del giorno della Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTE la deliberazione dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati n. 14 del 12 luglio 2018 e la deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n. 6 del 16 ottobre 2018, che hanno provveduto alla rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata nonché dei trattamenti di reversibilità relativi agli anni di mandato svolti dai parlamentari fino al 31 dicembre 2011;

CONSIDERATO inoltre che comunque gli interventi legislativi delle Regioni dovranno ispirarsi ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela dell'affidamento fatti propri dalla giurisprudenza costituzionale quali principi generali della materia oggetto della presente Intesa;

CONSIDERATA l'esigenza di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 965 e 966 e 967, della citata legge n. 145 del 2018;

CONSIDERATO che il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con nota n. 1693/C1/AI del 21 marzo 2019, ha trasmesso una proposta di intesa ai fini dell'esame della Conferenza Stato-Regioni in attuazione dell'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

CONSIDERATO che detto documento è stato inviato, con nota n. 0005021 del 22 marzo 2019, alle Amministrazioni statali interessate e a tutte le Regioni e le Province autonome;







CONSIDERATO che, successivamente, l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con nota n. 0000102 del 27 marzo 2019, ha fatto pervenire una proposta di riformulazione riferita alla bozza di intesa predisposta dalle Regioni; detta proposta, con nota n. 0005282 di pari data, è stata trasmessa alle Regioni ed alle Amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 28 marzo 2019, è stato rinviato per ulteriori approfondimenti;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno esplicitato la loro posizione in merito al contenimento della spesa pubblica e, in particolare, alla riduzione dei costi legati al funzionamento delle Istituzioni;

CONSIDERATO che, a seguito dei contatti intervenuti, il Governo e le Regioni hanno concordato il contenuto dell'intesa prevista dall'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,

## SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito indicati:

Rideterminazione della misura dei trattamenti previdenziali e degli assegni vitalizi in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente, di assessore o di consigliere di una Regione o di una Provincia autonoma

- 1. I provvedimenti normativi di cui all'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono adottati nel rispetto dei seguenti criteri e parametri:
- a) la rideterminazione della misura dei trattamenti si applica agli assegni vitalizi e ai trattamenti previdenziali, comunque denominati, diretti, indiretti o di reversibilità, di seguito indicati come "assegni vitalizi", considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla normativa vigente;
- b) la rideterminazione si applica agli assegni vitalizi in corso di erogazione, e a quelli non ancora erogati, con esclusione dei trattamenti previdenziali, erogati o da erogare, il cui ammontare è stato definito esclusivamente sulla base del sistema di calcolo contributivo;









c) a seguito della rideterminazione, la spesa per gli assegni vitalizi, in erogazione, in ciascuna Regione non può superare, al momento dell'applicazione della nuova disciplina, la spesa necessaria all'erogazione dei medesimi assegni ricalcolati con il metodo di calcolo contributivo sulla base della nota metodologica allegata alla presente intesa incrementata fino a 26 per cento e, comunque, di un importo pari a quello necessario a garantire che, per effetto della rideterminazione, ciascun assegno vitalizio di importo pari o superiore a due volte il trattamento minimo INPS non sia inferiore a tale importo; in ogni caso, la spesa non può essere superiore a quella sostenuta sulla base della normativa vigente;

- d) l'ammontare dell'assegno vitalizio, a seguito della rideterminazione, non può comunque superare l'importo erogato ai sensi della normativa vigente.
- 2. Le Regioni per realizzare gli obiettivi e le misure della presenta intesa possono approvare un documento di indirizzo al fine di evitare disomogeneità nell'applicazione della presente intesa.
- 3. Per consentire di completare gli adempimenti amministrativi necessari, l'applicazione delle disposizioni che prevedono la rideterminazione degli assegni vitalizi può essere differita a non oltre il sesto mese successivo alla loro entrata in vigore. A decorrere dalla data di applicazione della rideterminazione cessano di avere efficacia le eventuali disposizioni che prevedono riduzioni temporanee degli assegni vitalizi in essere.
- 4. Gli importi degli assegni vitalizi derivanti dalla rideterminazione sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).
- 5. Il Governo si impegna ad adottare tempestivamente con il primo provvedimento legislativo disponibile le necessarie modifiche legislative al fine di consentire lo spostamento del termine di adozione delle leggi regionali di rideterminazione degli assegni vitalizi di cui all'articolo 1, comma 965, della legge n. 145/2018, dal 30 aprile al 30 maggio 2019.

Il Segretațio Cons. Eugenio Gallozzi The state of the s

Il Presidente Sen, Erika Striani

ROMA, 2004 - ISTITUTE BOYGGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S PA . S.





## NOTA METODOLOGICA PER IL RICALCOLO DEGLI ASSEGNI VITALIZI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO SULLA BASE DEL METODO CONTRIBUTIVO

Per ogni consigliere sono da recuperare i seguenti dati:

- periodi di contribuzione (dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa, eventualmente per più periodi non consecutivi);
- contribuzione di reversibilità;
- contributi ordinari effettivamente versati e contributi volontari versati per il completamento della legislatura o il riversamento di contributi (il versamento integra i contributi trattenuti nell'ultimo anno di carica della legislatura a cui si riferiscono);
- prima data di erogazione del vitalizio (in caso di sospensione del vitalizio dovuta a rielezione, con versamento di ulteriori contributi, reperire anche la data della ripresa dell'erogazione del vitalizio);
- data di nascita;
- titolarità del vitalizio (diretto o indiretto).

Il montante contributivo è calcolato sulla base dei dati individuali sopra indicati, ovvero secondo i dati riportati nella tabella 1 (recante le indennità parlamentari e le derivate indennità consiliari), allegata alla presente nota, e le percentuali di trattenuta sulle indennità consiliari stabilite dalle singole norme regionali vigenti in ciascun periodo di riferimento ai fini dell'ottenimento del vitalizio diretto o indiretto. Preso atto che in sede di applicazione del metodo contributivo, dovendo trovare applicazione l'articolo 43 del DPR 1092 del 1973, secondo quanto previsto dalle disposizioni per i dipendenti pubblici, la base imponibile contributiva, per ragione di armonizzazione dei sistemi, è determinata con la maggiorazione ivi prevista.

Nei periodi in cui la normativa regionale ha stabilito in modo indistinto la percentuale di contribuzione relativa alla maturazione dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato, ai fini del ricalcolo si considera l'aliquota relativa all'ultimo periodo in cui è identificata la quota di contribuzione finalizzata al solo vitalizio.

La quota di contributi a carico dell'ente è pari a 2,75 volte il contributo a carico del percettore.

I contributi versati sono calcolati sulla base dei giorni effettivi (calendario solare).

Il montante contributivo si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sino alla data di decorrenza del diritto all'assegno vitalizio.



M





CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO



In caso di periodi di contribuzione non consecutivi, se l'assegno vitalizio è erogato successivamente all'ultimo versamento, si calcola un unico montante contributivo, rivalutando di anno in anno i versamenti effettuati. In caso contrario, gli assegni vitalizi sono considerati separatamente, rivalutando ciascun montante di anno in anno fino all'anno precedente la percezione.

Il montante contributivo è moltiplicato per il coefficiente di trasformazione previsto nella tabella 2, allegata alla presente nota, con riferimento all'età anagrafica del consigliere alla data di decorrenza dell'assegno vitalizio.

Per età anagrafiche di percezione del trattamento inferiori a 45 anni vengono applicati i coefficienti relativi ai 45 anni di età; per età anagrafiche superiori a 77 anni vengono applicati i coefficienti relativi a 77 anni di età. Per anni di decorrenza del trattamento antecedenti il 1976 o successivi al 2018 si applicano, rispettivamente, i coefficienti del primo o dell'ultimo periodo disponibile.

L'importo dell'assegno vitalizio rideterminato è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) sino alla data di applicazione della rideterminazione.

L'importo mensile dell'assegno vitalizio si ottiene dividendo per 12 l'importo annuo rivalutato. In caso di assegno vitalizio indiretto, al vitalizio mensile rideterminato spettante al consigliere si applica altresì la percentuale prevista dai singoli ordinamenti regionali.





Jab.

					5 11/11		1
dəl	al	PARL	ENNITA' AMENTARE LIRE	PARLA	NNITA' MENTARE JRO	percentuale consiliare su parlamentare	INDENNITA' CONSILIARE EURO
01/01/1970	30/06/1970	£	860.000	٤	444,15	n,	
01/01/1970	31/12/1970	£	1.052.950	ε	543,80		
01/01/1971	31/12/1971	£	1.055.386	ξ	545,06		
01/01/1972	31/12/1972	£	1.058.170	\$	546,50		
01/01/1973	31/12/1973	£	1.061.302	8	548,12		<del></del>
01/01/1974	31/12/1974	£	1.067.566	8	551,35		
01/01/1975	30/06/1975	£	1.076.266	\$	555,85		
01/07/1975	31/12/1975	£	1.085.031	2	560,37		
01/01/1976	30/06/1976	£	1.094.947	2	565,49		31.341
01/07/1976	31/12/1976	£	1.114.686	٤	575,69		in the second
01/01/1977	31/01/1977	£	1.157.417	_	597,76		
02/02/1977	30/06/1977	£	1.172.417		605,50		
01/07/1977	30/09/1977	£	1.207.174		623,45		
01/10/1977	31/12/1977	£	1.377.530	5	711,43	*/	
01/01/1978	30/06/1978	£	1.381.579	1	713,5	Table 4	
01/07/1978	31/12/1978	£	1.417.770	_	732,22		
01/01/1979	30/06/1979	٤	1.761.907		909,9		
01/07/1979	31/12/1979	£	1.820.151		940,0		
01/01/1980	31/01/1980	£	1.823.10		941,5		
01/02/1980	30/04/1980	£	1.839.731		950,1		
01/05/1980	30/06/1980	£	1.864.67	_	963,0		
01/07/1980	31/07/1980	£	2.183.63	_	1.127,7		
01/08/1980	31/10/1980	£	2.694.03	_	1.391,3		
01/11/1980	30/11/1980	£	2.717.92		1,403,6		
01/12/1980	31/12/1980	£	2.998.57		1.548,6	10.1	
01/01/1981	31/01/1981	£	3.025.60		1.562,6		_
01/02/1981	30/04/1981	£	3.027.99		1.563,1	1 11 1	
01/05/1981	31/07/1981	E	3.061.44		1.581,		
01/08/1981	31/10/1981	£	3.085.33		1.593,		
01/11/1981	30/11/1981	£	3.106.8		1.604,		
01/12/1981	31/12/1981	£	3.516.4		1.816,		
01/01/1982	31/01/1982	£	3.479.0		1.796		
01/02/1982	30/04/1982	£	3.500.5		1.807		
01/05/1982	31/07/1982	£	3.529.2		1.822		
01/08/1982	31/10/1982		3.560.3		1.838		
01/11/1982	30/11/1982		3.591.3		1.854		10 T
01/12/1982	31/12/1982		4.113.3		2.124		
01/01/1983			4.094.3		2.114		
01/02/1983	30/04/1983		4.121.		2.128		
01/05/1983	31/07/1983	3 E	4,141.5		2.139		
01/08/1983			4.155.	- 1	2.140		
01/11/1983	30/11/198	3 £	4.175.	964 €	2.15	7,74	



DIREZIONE GENERALE ATTIVITÀ LEGISLATIVA

					/	11/2	3 11/2			T
	31/12/1983	£	4.779.505	Ε	2.468,41			┵		1
01/12/1983	32/42/2000	<u>-</u> £	6.289.788	ε	3.248,40			+		+
01/01/1984	30/04/1984	£	6.302.205	ε	3.254,82					+
01/02/1984	31/07/1984	£		ε	3.261,23					+
01/05/1984		£		€	3.267,64					$\dashv$
01/08/1984	30/10/1984	£		٤	3.274,05					$\dashv$
01/11/1984	30/11/1984	£		٤	3.584,29					+
01/12/1984	31/12/1984	£	6.339.456	ε	3.274,06					$\dashv$
01/01/1985	31/01/1985	£	6.351.872	ξ	3.280,47					$\dashv$
01/02/1985	30/04/1985	£	6.376.706	ε	3.293,29					-
01/05/1985	31/07/1985	£	6,395,331	ε	3.302,91					$\dashv$
01/08/1985	31/10/1985	E	6.401.540	3	3.306,12					$\dashv$
01/11/1985	30/11/1985	E	7.064.324	٤	3.648,42			1 -		4
01/12/1985	31/12/1985	-	7.883.548	ε	4.071,51		, ill			-
01/01/1986	30/04/1986	E	7.927.447	ε	4.094,18					-
01/05/1986	31/10/1986	E	7.974.913	ε	4.118,70					
01/11/1986	30/11/1986	£	8.792.219	ε	4.540,80					
01/12/1986	31/12/1986	E	8.669.115	+	4.477,22	$\top$				
01/01/1987	30/04/1987	£		╀	4,500,92					1
01/05/1987	31/10/1987	E	8.714.993	+	4.524,74	_				
01/11/1987	30/11/1987	£	8.761.128		4.994,37					
01/12/1987	31/12/1987	£	9.670.447	-	4.524,74	_				
01/01/1988	30/04/1988	£	8.761.128	-	4,549,36	_				
01/05/1988	31/10/1988	£	8.808.780	4-	4.574,21	_		111		
01/11/1988	30/11/1988	E	8.856.901	_	5.093,25	_				
01/12/1988	31/12/1988	£	9.861.99	$\overline{}$		_				
01/01/1989	30/04/1989	£	9.278.40		4.791,9	_				
01/05/1989	31/10/1989	£	9.343.68		4.825,6			_		
01/11/1989	30/11/1989	£	10.048.08		5.189,4			-+		
01/12/1989	31/12/1989	£		_		_				
01/01/1990	30/04/1990	£								
01/05/1990	31/10/1990	£				$\neg$		-		
01/11/1990	30/11/1990	£		_		_				
01/12/1990	31/12/1990	•				_				
01/01/1991	30/04/1991	f				_				
01/05/1991	31/10/1991		13.290.7			_				
01/11/1991	30/11/1991		E 13.377.8			_				_
01/12/1991	31/12/1991		£ 14.801.5		7.644					
01/01/1992	30/11/1992		£ 14.077.9	85	£ 7.270,					
01/12/1992	31/12/1993		£ 15.501.6	_	€ 8,005	_				
01/01/1993	30/06/199		£ 14.077.9	85	€ 7.270	_				
01/07/1993	30/11/199		£ 15.250.3	322	€ 7.876					
	31/12/199		£ 15.516.		€ 8.581				+	
01/12/1993			£ 16.024.	B83	€ 8.276				<del> </del>	
01/01/1994			£ 17.391.		€ 8.981	,99			<del> </del>	
01/12/1994			£ 16.479.	141	€ 8.510	),77				
01/01/1995			£ 16.479	_	€ 8.51					
04/04/1995			£ 17.845	.814	€ 9.21	5,59				
01/12/1995			£ 16.933	_	€ 8.74	5,37				
01/01/1996	20/11/13		1				0	20		



Tab. 1

01/12/1996	31/12/1996	£	18.300.072	٤	9.451,20		
01/01/1997	30/11/1997	£	17.918.724	3	9.254,25		311
01/01/1997	31/12/1997	£	19.285.397	€ .	9.960,08		
01/01/1998	31/12/1998	£	18.674.170	\$	9.644,40		
01/01/1999	31/12/1999	£	19.315.728	€	9.975,74		
01/01/2000	31/12/2000	£	19.965.710	ε	10.311,43	12	
01/01/2001	31/12/2001	£	20.607.808	8	10.643,04	- 111	
01/01/2002	09/08/2002	£	21.249.905	€	10.974,66	lini'	
10/08/2002	31/12/2002	£	21.249.905	8	10.974,56		
01/01/2003	31/12/2003			ε	11.579,73		
01/01/2004	31/12/2004			€	12.007,03		
01/01/2005	31/12/2005			8	12.434,32		
01/01/2006	31/12/2006			3	11.703,64		
01/01/2007	31/12/2007			3	11.703,64		
01/01/2008	31/12/2008			3	11.703,64		1 10
01/01/2009	31/12/2009			€	11.703,64		
01/01/2010	31/12/2010		cy d	\$	11.703,64	- 10 H	+
01/01/2011	30/09/2011			1	11.703,64	166	
01/10/2011	31/12/2011			3	11.283,28	1 2 2	







## Coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza del trattamento previdenziale

		1000 1005	1996-2009	2010-2012	2013-2015	2016-2018
età	1976-1985	1986-1995	3.555	3,403	3,341	3,315
45	3,768	3,664	3,626	3,466	3,401	3,374
46	3,849	3,741	3,701	3,532	3,464	3,436
47	3,934	3,821	3,780	3,602	3,531	3,500
48	4,023	3,905	3,863	3,675	3,600	3,568
49	4,117	3,994		3,751	3,673	3,639
50	4,217	4,087	3,950	3,832	3,750	3,713
51	4,322	4,186	4,043	3,917	3,830	3,790
52	4,433	4,289	4,140	4,007	3,915	3,872
53	4,551	4,399	4,244	4,101	4,004	3,958
54	4,677	4,516	4,354	4,201	4,098	4,049
55	4,812	4,640	4,469	4,307	4,198	4,145
56	4,955	4,770	4,593	4,419	4,304	4,246
57	5,105	4,909	4,720		4,416	4,354
58	5,264	5,057	4,860	4,538	4,535	4,468
59	5,433	5,215	5,006	4,664	4,661	4,589
60	5,614	5,383	5,163	4,798	4,796	4,719
61	5,810	5,563	5,334	4,940	4,940	4,856
62	6,022	5,755	5,514	5,093	5,095	5,002
63	6,249	5,962	5,706	5,257	5,259	5,159
64	6,494	6,186	5,911	5,432	5,435	5,326
65	6,758	6,429	6,136	5,620	5,624	5,506
66	7,043	6,692	6,378	5,823	5,826	5,700
67	7,351	6,969	6,637	6,039	6,046	5,910
68	7,684	7,263	6,918	6,274	6,283	6,135
69	8,050	7,580	7,221	6,527	6,203	6,378
70	8,445	7,927	7,553	6,800	6,822	6,640
71	8,875	8,312	7,915	7,097	7,127	6,924
72	9,342	8,734	8,312	7,418		7,235
73	9,858	9,198	8,745	7,767	7,458	7,576
74	10,424	9,699	9,217	8,147	7,818	7,950
75	11,038	10,250	9,730	8,562	8,210	8,364
76	11,695	10,850	10,291	9,013	8,636	8,817
77	12,412	11,511	10,908	9,504	9,105	0,017



